



*martedì 12 luglio 2016*

### **CODICE APPALTI**

**L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OSPV) dopo il D.Lgs. n. 50/2016**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 12/07/2016

### **Appalti, subentro con tutele limitate**

[www.quotidiano.ilsole24ore.com](http://www.quotidiano.ilsole24ore.com) del 12/07/2016

### **ANTINCENDIO**

**Professionisti antincendio, proroga di un anno dei termini per l'aggiornamento?**

[www.ediltecnico.it](http://www.ediltecnico.it) del 12/07/2016

### **SICUREZZA**

**Modello provvisorio per il libretto formativo**

[Il Sole 24 Ore](http://IlSole24Ore.com) pag. 37 del 12/07/2016

LAVORI PUBBLICI

## L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) dopo il D.Lgs. n. 50/2016

12/07/2016



Lo scorso giugno l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le prime 6 linee guida previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. *Nuovo Codice degli Appalti*) relative a:

- il direttore dei lavori;
- il direttore dell'esecuzione;
- il responsabile unico del procedimento (RUP);
- l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
- i servizi di ingegneria e architettura (SIA);
- le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Con lettera datata 4 luglio 2016, il Presidente dell'ANAC, **Raffaele Cantone**, ha trasmesso al Consiglio di Stato e alle Commissioni Competenti di Camera e Senato, gli schemi delle deliberazioni, da adottare ai sensi degli articoli 31, comma 5, e 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti linee guide in materia rispettivamente di nomina, ruolo e compiti del **responsabile unico del procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni, di **offerta economica più vantaggiosa** nonché di **affidamento dei servizi**

**attinenti all'architettura e all'ingegneria**, corredati dalle relative analisi di impatto della regolamentazione.

In realtà, le linee guida sono state semplicemente "**trasmesse**" senza alcuna richiesta di parere da parte delle Commissioni di Camera e Senato, ma solo da parte del Consiglio di Stato, e dubitiamo, dunque, che saranno apportate modifiche. Ricordiamo, infatti, che l'**articolo 1 comma 5** della legge delega recita: *Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.*

Non servirà, quindi, alcun parere per le linee guida *c.d. soft law* che non saranno approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Entriamo, comunque, nel dettaglio delle disposizioni previste per l'Offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Le disposizioni previste dal Codice**

Sull'OEPV, l'art. 95 del Codice, in riferimento ai principi dettati dalla Legge delega n. 11/2016 e ai contenuti dell'articolo 67 della Direttiva 2014/24/UE, individua i criteri di aggiudicazione e definisce i parametri per la scelta del criterio più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa, affinché possa essere garantita la possibilità di una concorrenza effettiva. In particolare, il comma 2 dell'art. 95 stabilisce che *"Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96"*.

Il successivo comma 3 stabilisce che possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (art. 50, comma 2);
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:

- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nei casi di adozione del miglior rapporto qualità/prezzo si applicano, in merito alla presentazione di varianti nell'offerta, le seguenti disposizioni:

- le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti;
- le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione;
- solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
- nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

### **Le Linee Guida ANAC**

Le linee guida ANAC sull'OEPV sono formate da 6 capitoli:

- I. Il quadro normativo
  - II. I criteri di valutazione
  - III. La ponderazione
  - IV. La valutazione degli elementi quantitativi
  - V. La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali
  - VI. La formazione della graduatoria
- Il metodo aggregativo compensatore
  - Il metodo Electre
  - Il metodo Topsis

Come indicato in premessa, le linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, sono finalizzate a fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per il calcolo dell'OEPV.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, l'ANAC fornisce a titolo d'esempio i seguenti criteri:

- **qualità** (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
- **possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea** (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;
- **costo di utilizzazione e manutenzione**, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
- **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- **organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto**, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- **servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;**
- **condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.**

Molto interessante la parte delle linee guida che, parlando dell'art. 95, comma 13, rileva come, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta **criteri premiali legati al rating di legalità, all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.**

In riferimento al rating di legalità, l'ANAC ha ricordato che può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. Per il suo utilizzo devono essere introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti

del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del rating.

Per quanto riguarda il prezzo, l'ANAC ha ricordato che mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il D.Lgs. n. 163/2006 non era possibile assegnare a questo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, il nuovo Codice ammette tale possibilità e all'art. 95, comma 7 prevede la possibilità di competere esclusivamente sulla qualità.

Purtroppo, però, il Codice lascia aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l'elemento costo nell'ambito dell'OEPV. Tale indeterminatezza sembra essere presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove all'art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che *"l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*. Laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell'affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese "corrette" o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

Per quanto concerne la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, la stazione appaltante deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.

Il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento. Le indicazioni dell'ANAC sono di:

- ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento.
- attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Di regola l'offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una **valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara**. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.

La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

- l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Contratti. Dal 23 luglio entra in vigore la legge comunitaria che prevale su altre norme di legge e contratti collettivi

## Appalti, subentro con tutele limitate

*Al personale non sempre vanno garantiti retribuzioni, regole e diritti già in vigore*

Dal 23 luglio entreranno in vigore le nuove regole sulla gestione del personale in caso di successione di appalti, per effetto della pubblicazione in **Gazzetta ufficiale** della **legge comunitaria** (la 122/2016), avvenuta l'8 luglio.

La normativa sostituisce il testo oggi vigente dell'**articolo 29, comma 3, del Dlgs 276/2003** (la legge Biagi), che esclude l'applicabilità delle regole del trasferimento di azienda ai casi di subentro di un appaltatore all'altro nella gestione del medesimo servizio, anche nei casi in cui tale subentro sia accompagnato dall'assunzione del personale già impiegato nell'appalto.

Lo scopo della norma attuale è di evitare di omologare il fenomeno della successione degli appalti al trasferimento di azienda, e fare in modo di non applicare le regole (contenute nell'articolo 2112 del Codice civile) che impongono al cessionario dell'impresa di acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale impiegato nel ramo di azienda trasferito, garantendo il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere.

Questa disciplina non è stata vista con favore dalla Commissione europea, che ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di pre-infrazione, ritenendo che il comma 3 dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003 non sia conforme ai principi della direttiva 2001/23/Ce del 12 marzo 2001 sul trasferimento d'azienda. Secondo la Commissione non è possibile escludere il mantenimento dei diritti dei lavoratori in presenza di fattispecie (il cambio di appalto) assimilabili al trasferimento di azienda.

La norma appena approvata - meno drastica della versione inizialmente contenuta nel disegno di legge comunitaria, che prevedeva l'abrogazione totale del 3 comma dell'articolo 29 - tenta di rispondere alla procedura comunitaria pur facendo salvo il principio per cui la successione di appalti e il trasferimento di azienda costituiscono fattispecie distinte e, come tali, meritevoli di regole differenti.

Per coniugare queste esigenze contrapposte, la modifica inserisce nel testo normativo alcuni criteri volti a individuare quando tale distinzione viene meno.

In particolare viene precisato che l'acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non comporta l'applicazione delle regole del trasferimento di azienda quando il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di propria struttura organizzativa e operativa e a condizione che sussistano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore che determinino una specifica identità di impresa. In questi casi, quindi, potrà per esempio essere applicato un contratto diverso e/o ridotte le retribuzioni.

È troppo presto per stabilire come, in concreto, la giurisprudenza identificherà questi elementi. Senza dubbio non potranno beneficiare dell'esenzione (e quindi ricadranno nell'ambito di applicazione delle norme dell'articolo 2112 sul trasferimento di azienda) tutte le ipotesi di successione di appaltatori nelle quali l'impresa subentrante non sarà dotata di una struttura imprenditoriale che sia effettiva e reale, da un lato, e che si distingua in maniera non solo formale ma anche sostanziale con l'impresa uscente, dall'altro.

La nuova disposizione (come la precedente) si applica a tutti i casi di acquisizione del personale, sia che questa avvenga sulla base di una norma di legge (per esempio come accade per i call center, dove è stata introdotta dal nuovo codice appalti la cosiddetta clausola sociale) sia quando il personale sia trasferito al soggetto subentrante in virtù di una clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro oppure di un contratto d'appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampiero Falasca

---

**LE CONDIZIONI** Niente vincoli se l'azienda cessionaria ha una struttura organizzativa e operativa e se ci sono elementi di discontinuità con la precedente



12 luglio 2016, 08:00

## Professionisti antincendio, proroga di un anno dei termini per l'aggiornamento?

L'Analisi sull'aggiornamento dei professionisti antincendio condotta dal **CNI**, come abbiamo visto, ha recentemente messo in luce come molti siano a rischio sospensione dagli elenchi del Ministero dell'Interno per mancato aggiornamento [...]

L'Analisi **sull'aggiornamento dei professionisti antincendio** condotta dal CNI, *come abbiamo visto*, ha recentemente messo in luce come molti siano **a rischio sospensione dagli elenchi** del Ministero dell'Interno per mancato aggiornamento entro il termine previsto (il prossimo 27 agosto 2016).

Alla luce di questo problema, i Vigili del Fuoco, per facilitare la frequenza alla formazione, hanno proposto l'attivazione dell'erogazione della **formazione a distanza**.

Ora invece INARSIND ha richiesto al Ministero una **proroga di un anno dei termini per l'aggiornamento** ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 (che aveva introdotto il percorso di aggiornamento di 40 ore da effettuarsi nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione negli elenchi).

Questo al fine di consentire a chi ancora non ha potuto effettuare l'aggiornamento, per carenza di corsi attivati, di poter regolarizzare la propria posizione e mantenere l'abilitazione in materia di prevenzione incendi.

INARSIND ha infatti ricevuto **numerose segnalazioni** e ha valutato che **"l'offerta formativa dell'ultimo quinquennio sul territorio nazionale non è stata sufficiente** a coprire il numero di abilitati che avevano la necessità di effettuare l'aggiornamento per il mantenimento dei requisiti."

Questo a causa dell'iter organizzativo ed autorizzativo imposto dal D.M. 5 agosto 2011, e a causa del fatto che "tale formazione può essere erogata, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del suddetto Decreto, solamente da Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie."

INARSIND ha inoltre proposto di “stabilire un termine entro il quale gli interessati all'aggiornamento debbano darne **notizia al proprio Ordine di appartenenza** in modo che sia poi garantita la possibilità di organizzare la formazione entro i nuovi termini di scadenza.”

“INARSIND ritiene necessario, in un momento peraltro di grave **crisi per le libere professioni**, far sì che le qualificazioni dei colleghi vengano mantenute ed anzi accresciute.”

**Si attende un riscontro** dal Ministero dell'Interno.

---

Publicato da **Redazione Tecnica** il **12/07/2016** in SICUREZZA

Tags: formazione professionisti, prevenzione incendi

**Indirizzo dell'articolo originale:** <http://www.ediltecnico.it/42525/professionisti-antincendio-proroga-di-un-anno-termini-per-aggiornamento-inarsind/>

---

**Sicurezza.** Dopo 13 anni dalla prima disposizione

## Modello provvisorio per il libretto formativo

**Luigi Caiazza**  
**Roberto Caiazza**

Il libretto formativo del lavoratore, previsto nel 2003, trova una sua prima realizzazione nell'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio, con il quale vengono risolte, tra l'altro, alcune questioni controverse in tema di formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp-Aspp), già disciplinate dall'accordo del 26 gennaio 2006.

Il nuovo documento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, contiene anche disposizioni integrative e correttive dell'accordo

### IL DOCUMENTO

L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio aggiorna diversi aspetti riguardanti salute e prevenzione per i lavoratori

del 21 dicembre 2011, riguardante formazione e aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 69/2013, finalizzato a semplificare l'articolo 32 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il nuovo accordo amplia la platea dei titoli accademici, lauree magistrali o specialistiche, che danno titolo all'esonero della frequenza dei corsi di formazione degli aspiranti Rspp e Aspp. Costituisce inoltre titolo di esonero il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano inseriti i contenuti previsti dall'accordo.

Tra i soggetti formatori, oltre a quanti già individuati con l'intesa del 2006, risultano ora inserite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti bilaterali, nonché gli ordini e i collegi professionali.

Le associazioni sindacali e gli enti paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione.

L'accordo rivisita anche quello del 2011, sostituendo il precedente allegato II, relativo ai requisiti e alle specifiche per lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di salute e sicurezza in modalità e-learning, con la precisazione che essi sono validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità contenute nel nuovo allegato II.

Nell'allegato III, invece, è stata inserita la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

Infine viene affrontato il tema del libretto formativo del lavoratore, già previsto dall'articolo 2 del Dlgs 276/2003 che ancora oggi non ne vede la piena applicazione. L'allegato IV ne individua un modello provvisorio, in attesa di quello che dovrebbe essere realizzato definitivamente dalle Regioni su supporto informatico. Il modello sarà utile per favorire la corretta tenuta della documentazione relativa ai requisiti formativi, nonché per permettere che, in caso di cambio di impiego, il datore di lavoro possa avere certezza della formazione già ricevuta dal soggetto anche per verificarne l'effettiva durata e contenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

